

**REGNO UNITO****Corte Suprema, sentenza del 6 marzo 2025, nel caso *In the matter of an application by JR123 for Judicial Review (Appellant) UKSC (Northern Ireland)*, [2025] UKSC 8, sulla compatibilità con l'art. 8 della CEDU dell'obbligo di rivelare l'esistenza di condanne penali ai potenziali datori di lavoro**

07/03/2025

Con la pronuncia in esame la Corte Suprema del Regno Unito ha chiarito che l'obbligo di rivelare l'esistenza di condanne penali ai potenziali datori di lavoro e ad altri soggetti, senza possibilità di eccezione per alcune condanne, non interferisce in misura sproporzionata con i diritti protetti dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU").

Il ricorrente era stato condannato per incendio doloso (*arson*), possesso di una bomba molotov (*possession of a petrol bomb*), furto (*theft*) e *burglary*, ricevendo quattro pene detentive rispettivamente di cinque anni, quattro anni, dodici mesi e dodici mesi, che aveva terminato di espiare nel 1982.

In Irlanda del Nord il *Rehabilitation of Offenders (Northern Ireland) Order 1978* ("l'Order") ha introdotto un meccanismo che consente ai condannati di ottenere la riabilitazione (*article 3*). Tale riabilitazione ha conseguenze significative, rendendo, tra l'altro, la condanna inammissibile come prova in procedimenti futuri (*article 5(1)(a)*), esonerando il condannato dall'obbligo – ove previsto (ad esempio, nella ricerca di un nuovo lavoro) – di rivelarne l'esistenza (*article 5(3)(b)*) e vietando il licenziamento per il solo fatto della condanna (*article 5(3)(b)*). Tuttavia, l'*article 6* esclude la possibilità di riabilitazione per condanne particolarmente gravi, tra le quali rientrano quelle del ricorrente. Di conseguenza, quest'ultimo è tenuto a comunicare le proprie condanne ai potenziali datori di lavoro. Il ricorrente sostiene che tale disciplina interferisca in misura sproporzionata con il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'art. 8 della CEDU, ostacolando nella ricerca di un impiego e causandogli particolare umiliazione.

In primo grado, la *High Court* aveva accolto la tesi del ricorrente, ritenendo che, nel precludere per alcune condanne anche solo la possibilità di concedere al condannato la riabilitazione, l'*Order* interferisse in misura sproporzionata con i diritti di cui all'art. 8 della CEDU. Tuttavia, la *High Court* non aveva riconosciuto alcun risarcimento al ricorrente, reputando che l'adozione di una dichiarazione d'incompatibilità con la CEDU<sup>1</sup> fosse un rimedio adeguato. La

---

<sup>1</sup> La CEDU è divenuta vincolante nel Regno Unito in seguito all'approvazione dello *Human Rights Act 1998*. In base alla *section 3*, le corti del Regno devono cercare di interpretare gli *Acts of Parliament* in maniera conforme alla Convenzione. Qualora tale interpretazione conforme risulti impossibile, le corti potranno adottare una *declaration of incompatibility* (*section 4*). Questa, tuttavia, non produce alcun effetto abrogativo sulla disposizione interessata, che le corti saranno infatti tenute ad applicare, nonostante le incompatibilità con la Convenzione, per risolvere il caso. L'unico effetto della dichiarazione è di "segnalare" al Parlamento (o, a seconda dei casi, al Governo) il contrasto con la Convenzione. Quest'ultimo, poi, potrà eventualmente decidere di correggere l'incompatibilità, se del caso per mezzo delle procedure accelerate di cui alla *section 10*.

pronuncia della *High Court* era stata impugnata dal *Department of Justice*, mentre il ricorrente aveva presentato appello limitatamente al mancato riconoscimento del risarcimento. La *Court of Appeal* aveva accolto la posizione del *Department of Justice*, ribaltando la sentenza di primo grado, e aveva respinto le doglianze del ricorrente in merito alla mancata concessione del risarcimento. Quest'ultimo aveva quindi proposto appello alla *Supreme Court*.

La Corte Suprema lo ha rigettato all'unanimità, reputando che l'*Order* garantisca un giusto equilibrio tra i diritti del ricorrente, i diritti e le libertà di altri e l'interesse generale della comunità. Anzitutto, la Corte ha osservato che, al fine di determinare la compatibilità dell'*Order* con i diritti di cui all'art. 8 della CEDU, occorra valutare se il provvedimento rappresenti un mezzo proporzionato per raggiungere un obiettivo legittimo. La Corte ritiene che la normativa persegua almeno due obiettivi legittimi: (i) la protezione dei diritti e delle libertà altrui, ivi inclusi, ad esempio, i potenziali datori di lavoro del ricorrente e le imprese assicurative che trattano con lui; (ii) la prevenzione di disordini o crimini, posto che, secondo la Corte, un regime di riabilitazione maggiormente restrittivo ha una funzione deterrente.

Il collegio ha inoltre sottolineato che, con riferimento alla portata e alla struttura dei regimi di riabilitazione, esistono ampi margini di apprezzamento. In primo luogo, la questione coinvolge difficili valutazioni di natura morale e politica. In secondo luogo, sul tema non esiste un consenso, né tra i Paesi firmatari della CEDU, né tantomeno tra le nazioni del Regno Unito. In terzo luogo, l'equilibrio raggiunto dall'*Order* è il risultato di un'attenta considerazione politica, come evidenziato da un rapporto del 1972 e dai dibattiti parlamentari in materia.

In definitiva, secondo la *Supreme Court*, l'*Order* non interferisce in misura significativa con i diritti di cui all'art. 8 della CEDU. Pertanto, non è possibile né adottare una *declaration of incompatibility* ai sensi della *section 4* dello *Human Rights Act 1998* – che, per la *Supreme Court*, non potrebbe comunque essere adottata rispetto alla normativa secondaria, come nel caso dell'*Order* – né tantomeno riconoscere al ricorrente un risarcimento.

\*\*\*

La decisione è consultabile online a questo [link](#); a questo [link](#) è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

*Raffaele Felicetti*